

INL: chiarimenti sulla somministrazione fraudolenta

Con circolare n. 3 del 11 febbraio 2019, l'Ispettorato Nazionale del lavoro affronta il tema della somministrazione fraudolenta, a seguito della reintroduzione, con decorrenza dal 12 agosto 2018, dell'art. 38-bis del D.lgs. n. 81/2015 operata dalla Legge n. 96/2018.

La somministrazione fraudolenta era già prevista dall'art. 28 del D.lgs. n. 276/2003, successivamente abrogato dall'art. 55 del D.lgs. n. 81/2015.

L'ispettorato richiama le istruzioni già impartite con la circolare n. 5/2011 anche con riguardo ai profili sanzionatori ed affronta i casi di somministrazione fraudolenta in presenza di appalto illecito, distacco illecito, ovvero nel caso in cui un datore di lavoro licenzi un proprio dipendente per riutilizzarlo tramite agenzia di somministrazione, violando norme di legge o di contratto collettivo

Verifiche ispettive: limiti alle preclusioni

L'INL, con la circolare n. 4 dell'11 febbraio 2019, ha fornito chiarimenti in merito al regime delle preclusioni di accertamento ispettivo ex art. 3, c. 20, della L. 335/1995.

Congedo del padre: obbligatorio astenersi per 5 giorni

L'Inps, con il messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019, ha fornito indicazioni operative in merito al congedo obbligatorio di paternità (per l'anno 2019, pari a 5 giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i 5 mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia del bambino).

In particolare, sono tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruito, attraverso il flusso Uniemens.

Causale obbligatoria per il contratto a termine presso l'INL

L'INL, con la nota 7/02/2019 n.1214, ha precisato che l'ulteriore contratto a tempo determinato stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente, ai sensi dell'art. 19, c. 3 del D.Lgs. 81/2015, necessita di una delle causali individuate dal Decreto Dignità, essendo un rinnovo. Con la stessa nota è stato anche precisato che il citato ulteriore contratto presso l'INL, della durata di 12 mesi, potrà non solo superare la durata massima legale, pari a 24 mesi, ma anche quella diversa prevista dalla contrattazione collettiva.

Impatriati: regime agevolato se il Master all'estero ha una durata effettiva di 24 mesi

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 32 del 12 febbraio 2019, ha chiarito che non ha diritto ad usufruire del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati, previsto dall'art. 16, c. 2, del D.Lgs. 147/2005, il lavoratore che, in possesso di titolo di laurea e degli altri requisiti di legge, dichiara di aver frequentato all'estero un corso universitario (Master MBA) di un anno, sebbene lo stesso avesse valore di due anni accademici.

Impatriati: non necessaria la contemporaneità dell'iscrizione all'AIRE e dell'attività lavorativa all'estero

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 36 del 12 febbraio 2019, ha chiarito che i requisiti dello svolgimento dell'attività lavorativa all'estero per 24 mesi o più e quello dell'iscrizione all'AIRE per il periodo minimo di due periodi d'imposta devono essere presenti in capo al soggetto al momento in cui rientra in Italia per svolgere attività lavorativa acquisendo la residenza fiscale nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 2, del TUIR, non rilevando, quindi, la contemporaneità della loro maturazione.

Ciò posto, circa la durata dell'attività di studio svolta all'estero in modo continuativo negli ultimi ventiquattro mesi per il conseguimento di un titolo di laurea o di una specializzazione post lauream, come previsto dall'art. 16, c. 2, del D.Lgs. 147/2015, si osserva che il requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua i detti titoli aventi la durata di almeno due anni accademici.

Regime agevolato impatriati: fondamentale il trasferimento della residenza fiscale in Italia

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 34 del 12 febbraio 2019, ha riepilogato i requisiti necessari ai fini delle agevolazioni fiscali ex art. 16, commi 1 e 2, D.Lgs. 147/2015. In particolare, si ricorda che i soggetti destinatari della norma possono accedere all'agevolazione a condizione che trasferiscano la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2, del TUIR, e si impegnino a permanervi per almeno due anni.

La contribuzione Inps 2019 per artigiani e commercianti

L'Inps, con la circolare n. 25 del 13 febbraio 2019, ha fissato l'ammontare della contribuzione dovuta nel 2018 da parte di artigiani e dagli esercenti attività commerciali

STUDIO ANSELMi